

Milano, 11 febbraio 2017

## NOTA DEL CENTRO SERVIZI SCHOOL BONUS e SCUOLE PARITARIE

### Fonti normative:

- Art. 1 comma 620 legge 232/2016;
- Art. 1 commi 145-150 legge 107/2015;
- D.M. 8 aprile 2016;
- Circolare Agenzia Entrate n. 20/E del 18/5/2016;
- Risoluzione Agenzia Entrate n. 115/E del 19/12/2016.

Come noto, la legge di bilancio 2017 (**legge 232/2016**) all'**art. 1 comma 620** ha introdotto un'importante novità per le scuole paritarie in materia di school bonus, agevolazione fiscale introdotta dall'art.1 commi 145-150 della legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola).

Si riporta di seguito il testo dell'**art. 1 comma 620** della **legge 232/2016**:

**«620.** All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 sono inseriti i seguenti:  
**«148-bis.** In deroga a quanto previsto dal comma 148, **le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili.** In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a:

- a) comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ;**
- b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali di cui alla lettera a), il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalità di cui al terzo periodo del medesimo comma».**

Si riportano di seguito anche i **commi 145-150** dell'**art.1** della **legge 107/2015**:

**«145.** Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

**146.** Il credito d'imposta di cui al comma 145 è **ricosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa** e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

**147.** Il credito d'imposta di cui al comma 145 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 145 sono ammesse al credito d'imposta nel **limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta**. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

**148.** Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalità definite con il decreto di cui al primo periodo.

**149.** I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma 148, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**150.** Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2017, in euro 15 milioni per l'anno 2018, in euro 20,8 milioni per l'anno 2019, in euro 13,3 milioni per l'anno 2020 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dei commi 201 e seguenti."

**Dall' 1 gennaio 2017 le scuole paritarie possono quindi ricevere direttamente (con sistemi di pagamento tracciabili) le liberalità per le quali il donante vuole fruire dello "school bonus".**

Nel 2016 il donante avrebbe dovuto versare le somme in un apposito capitolo del bilancio dello Stato anche per le scuole paritarie (procedura che per le statali è rimasta inalterata anche per il 2017).

**La scuola paritaria, una volta ricevuta la liberalità, dovrà:**

- entro il mese di ricevimento comunicare al Miur l'ammontare della somma ricevuta;
- pubblicizzare l'ammontare della somma ricevuta, la destinazione e l'utilizzo della erogazioni sul sito istituzionale della scuola e sul portale Miur;
- entro 30 gg dal ricevimento della liberalità, versare il 10% della somma ricevuta al fondo statale, secondo le modalità di cui al DM 8/4/2016.

Il **DM 8/4/2016** con riferimento ai "**Beneficiari del credito d'imposta**" all'**art. 2 commi 1-2** precisa quanto segue:

**"1.** Ai sensi del richiamato art. 1, comma 146 della legge n. 107 del 2015 il credito d'imposta è riconosciuto alle **persone fisiche** nonché agli **enti non commerciali** e ai **soggetti titolari di reddito d'impresa** e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

**2.** Il credito d'imposta, **pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate** in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e **pari al 50 per cento** di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 è previsto in favore dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti."

Possono pertanto fruire del "credito d'imposta" in esame:

- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali;
- i soggetti titolari di reddito di impresa.

L'entità del credito di imposta è pari al 65% della somma erogata nell'anno di imposta 2017 e pari al 50% della somma erogata nel corso del 2018.

L'erogazione liberale dà diritto al credito di imposta nel limite massimo di 100.000 euro per anno di imposta.

La somma donata alla scuola paritaria, per dar diritto al credito di imposta, deve essere destinata ad investimenti:

- per la realizzazione di nuove strutture scolastiche;
- per la manutenzione ed il potenziamento delle strutture scolastiche esistenti;
- per il sostegno a interventi che migliorino la occupabilità degli studenti.

L'**art. 4 del DM 8/4/2016** precisa le "**Modalità di utilizzo del credito d'imposta**":

*"Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono effettuate le erogazioni liberali. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale.*

**Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.**

**Per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito d'imposta è utilizzabile, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni."**

**Si sottolinea in particolare il fatto che il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.**

La **Circolare AE n.20/E del 18/5/2016** precisa che:

*"I soggetti titolari di reddito d'impresa potranno utilizzare il credito d'imposta in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e lo stesso non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive"*

Con la **Risoluzione n.115/E** l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **Codice Tributo 6873** per consentire l'utilizzo in compensazione tramite Modello F24 del credito di imposta in oggetto.

## **ALCUNE PRECISAZIONI**

- Al momento **non sono previste ulteriori disposizioni attuative in materia di school bonus** (anche se la circolare annuale della Agenzia delle Entrate, di commento alla legge di bilancio 2017, potrebbe contenere qualche ulteriore precisazione).
- Al momento non vi sono indicazioni puntuali sulla **documentazione che la scuola paritaria deve conservare** a dimostrazione dell'investimento effettuato, al cui onere ha contribuito il donante che ha fruito dello school bonus (come precisato sopra, la scuola deve rendere pubbliche la destinazione e le modalità di utilizzo delle risorse ricevute e dovrà essere in grado di documentare la spesa direttamente sostenuta per l'investimento dichiarato; gli interventi, come precisato dal DM 8/4/2016, possono essere in corso di realizzazione o ancora da realizzare).
- Gli enti gestori spesso non sono proprietari degli immobili che ospitano le scuole; visto che tra le spese sostenibili con le erogazioni in esame (che danno diritto allo school bonus) sono previste anche quelle finalizzate ad interventi di "manutenzione", si ritiene che anche le liberalità erogate alla **scuola che non è proprietaria dell'immobile** su cui intende intervenire, permettano al donante di fruire dello school bonus.

- Lo school bonus è un'ulteriore forma di agevolazione fiscale per che eroga liberalità agli enti gestori di scuole paritarie. E' quindi necessario che, sia chi dona, sia chi riceve le somme, **precisino (nel documento di erogazione e nella ricevuta) il riferimento allo School Bonus** ex art.1 commi 145-150 legge 107/2015 come modificati dall'art. 1 comma 620 della legge 232/2016.

## CONCLUSIONE

Lo School Bonus è un'importante agevolazione fiscale che può incentivare l'erogazione di liberalità a favore delle scuole paritarie per la realizzazione degli investimenti previsti dalla norma.

La modifica introdotta con la legge di bilancio 2017 rende effettivamente fruibile per le scuole paritarie tale opportunità (erogazione diretta alle scuole tramite sistemi tracciabili).

Il credito di imposta, per il donante, è del 65% per le erogazioni effettuate nel 2017 e del 50% per le erogazioni effettuate nel 2018 (al momento per gli anni successivi al 2018 tale agevolazione non è prevista).

**E' bene quindi che i gestori di scuole paritarie valutino adeguatamente se e come poter fruire di tale opportunità già nel 2017.**

Per il Centro Servizi  
Avv. Marco Masi

